

Allegato

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI</p>

Articolo 1 **Finalità**

La legge individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche, con ciò intendendo sia i benefici relativi alla corresponsione in forma ridotta o parziale della contribuzione connessa alla fruizione di un servizio, sia l'erogazione diretta di contributi di natura economica.

L'Amministrazione comunale, alla luce delle disposizioni normative vigenti, si pone l'obiettivo di consentire la fruizione di tali servizi a domanda individuale a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione economica e quindi dalla loro capacità a corrispondere la tariffa fissata per i diversi servizi. Per raggiungere tale obiettivo occorre che la tariffa per i servizi possa essere commisurata all'effettiva capacità economica della famiglia a farvi fronte, in modo da poter graduare le agevolazioni in funzione dell'effettivo bisogno.

Analogamente l'Amministrazione Comunale si prefigge lo scopo di erogare contributi di natura economica, previsti da specifiche leggi o valutati dalla Commissione Consultiva per l'Assistenza Sociale comunale, commisurati alle effettive necessità delle famiglie, stabilendo a priori i requisiti dei possibili beneficiari e le modalità di calcolo delle capacità economiche del nucleo familiare, sulla base di indicatori predefiniti.

Con il presente Regolamento l'Amministrazione intende quindi adottare metodologie e strumenti atti a determinare in modo automatico e quindi obiettivo, in base al Decreto Legislativo n. 109/98 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modificazioni ed integrazioni nonché Regolamenti applicativi, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, mediante il quale calcolare la misura dell'agevolazione o il contributo.

Articolo 2 **Oggetto**

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina generale di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato ISEE) del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali agevolate e/o contributi di natura economica erogati dal Comune di Campogalliano.

Le norme del presente Regolamento e delle Discipline specifiche relative all'applicazione dell'ISEE per ciascuna prestazione e/o contributo si uniformano inoltre, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi indicati nella legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché a quanto indicato dalla L.R. n. 26/2001 "Diritto allo Studio

ed all'apprendimento per tutta la vita", ed inoltre integrano e/o sostituiscono, se incompatibile, ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali che prevedano autodichiarazioni del richiedente della situazione economica del proprio nucleo familiare per la determinazione di tariffe connesse alla fruizione di servizi e/o per la concessione di contributi economici.

Nel sistema attuativo delle norme generali e specifiche per l'applicazione dell'Isee si terrà inoltre conto di ogni successiva integrazione e/o modifica delle sopracitate norme.

Articolo 3 **Ambito di applicazione**

In fase di prima applicazione, le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini della partecipazione alla spesa da parte degli utenti ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nel costo a determinate situazioni economiche:

- nido d'infanzia e nido d'infanzia part-time;
- scuola dell'infanzia statale e comunale;
- refezione scolastica alla scuola elementare;
- casa protetta per anziani;
- centro diurno per anziani;
- assistenza domiciliare integrata per anziani;
- pasto a domicilio per anziani;
- centro socio-riabilitativo diurno per i disabili;
- centro residenziale per i disabili.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano inoltre ai seguenti contributi di natura economica collegati, nella maturazione del diritto o nella misura del contributo stesso, alle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente, secondo quanto previsto dalle normative specifiche vigenti nelle rispettive materie:

- contributi per l'assegnazione di borse di studio per gli alunni della scuola elementare e media;
- contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli alunni della scuola media e superiore;
- fondo nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione;
- assegni per il nucleo familiare;
- assegni di maternità.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano altresì alle richieste di contributo economico.

L'applicazione del Regolamento è comunque automaticamente estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge nazionali o regionali, inerenti funzioni attribuite, conferite o delegate dalla legge agli Enti Locali, anche successivamente all'approvazione del presente Regolamento, per le quali la misura dell'agevolazione dipenda dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente

e per le quali il calcolo di tale condizione economica sia espressamente soggetto al calcolo dell'Isee del nucleo familiare del richiedente.

L'applicazione del presente Regolamento potrà inoltre essere estesa ad ulteriori servizi o contributi, non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nel costo a determinate situazioni economiche, e, in ogni caso, a tutti i servizi e/o contributi che la Giunta intenda sottoporre ad applicazione dell'Isee, anche successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 4 **Individuazione del nucleo familiare di riferimento**

La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e/o contributi viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza.

Per le prestazioni sociali agevolate e/o per i contributi per i quali sia stato o sarà previsto a livello di legislazioni nazionale e/o regionale il nucleo familiare di riferimento, varrà quanto previsto dalla normativa.

Per le prestazioni sociali agevolate per i quali non sia stato o non sarà previsto a livello di legislazioni nazionale e/o regionale il nucleo familiare di riferimento, sarà considerato il nucleo anagrafico, con le modalità e particolarità previste dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 109/98 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modificazioni ed integrazioni nonché dai Regolamenti applicativi, fatta salva la facoltà per l'Ente di individuare, nelle Discipline applicative relative ai singoli servizi e/o ai contributi economici, una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito del nucleo anagrafico di base individuato dalla normativa nazionale, in applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2 del succitato Decreto Legislativo n. 109/98 e ss. mm.

Articolo 5 **Individuazione di beneficiari**

Salvo diverse disposizioni dettate dalla legislazione nazionale e/o regionale, possono fruire di agevolazioni economiche commisurate all'ISEE del nucleo familiare di riferimento i soli utenti richiedenti contributi economici e/o prestazioni sociali che, al momento di presentazione della domanda, siano residenti nel territorio comunale o abbiano presentato all'ufficio competente apposita domanda di residenza. In quest'ultimo caso il diritto all'agevolazione ha inizio dal mese successivo all'acquisita residenza e comunque solo a seguito di comunicazione e richiesta dell'utente stesso.

Articolo 6 **Determinazione del valore dell'ISEE**

Nella determinazione dell'ISEE della famiglia concorrono e vengono combinati reddito e patrimonio immobiliare e mobiliare, in relazione al peso della famiglia (numero dei

componenti e loro particolarità), secondo quanto disposto nel Decreto Legislativo n. 109/98 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modificazioni ed integrazioni nonché nei Regolamenti applicativi.

L'Isee del nucleo familiare è pertanto definito sommando al reddito complessivo ai fini Irpef il 20% dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari, e dividendo la cifra così ottenuta per il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tab. 2 allegata al D. Lgs. 109/98 e ss. mm. ed integrazioni, in riferimento al numero ed alla particolarità dei componenti del nucleo familiare di riferimento.

Per il calcolo del reddito e della situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare si tiene conto di quanto definito nella tab. 1 del D. Lgs. 109/98 e ss. mm. ed integrazioni.

Nelle modalità di calcolo dell'Isee del nucleo familiare del richiedente si terrà inoltre conto di eventuali modificazioni ed integrazioni della normativa nazionale, successive all'adozione del presente Regolamento.

Articolo 7 **Modalità attuative**

La Giunta Comunale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, provvederà ad emanare Discipline attuative specifiche per ciascun servizio e/o contributo non già disciplinati in dettaglio dalla normativa nazionale e/o regionale, in relazione all'applicazione delle agevolazioni economiche connesse all'Isee del nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali agevolate e/o i contributi economici.

Tali discipline attuative individueranno, nello specifico:

- il nucleo familiare del richiedente, qualora l'Ente intenda considerare una diversa composizione dello stesso mediante estrazione di parte dei componenti dal nucleo anagrafico di base individuato dalla normativa nazionale;
- la definizione dell'indicatore Isee massimo, oltre il quale non si ammettono agevolazioni economiche e l'utente è pertanto tenuto a partecipare alla spesa per il costo dei servizi secondo la tariffa individuata dall'Ente, e/o non ha diritto a fruire di contributi economici, salvo casi particolari individuati dall'assistente sociale;
- le fasce di Isee alle quali corrispondono diversi livelli di agevolazione economica e/o una eventuale diversa entità di contributi;
- eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 109/98 e ss. mm. ed integrazioni;
- eventuali ulteriori benefici e/o correttivi rispetto all'agevolazione economica e/o al contributo calcolati sulla base dell'Isee del richiedente, in relazione a particolari casi o situazioni personali e/o familiari specificatamente individuati;
- la decorrenza degli effetti della presentazione di una nuova Isee, in caso di rilevanti variazioni della situazione economica e/o del nucleo familiare, intervenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione economica e/o di contributo;
- i tempi e le modalità di pagamento della tariffa e/o di corresponsione del contributo.

Articolo 8 **Misure organizzative**

Il richiedente la prestazione agevolata e/o il contribuuto presenta agli uffici competenti, appositamente individuati, la domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18/05/2001 e ss. mm. ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Isee del richiedente.

La Giunta Comunale ed i Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad adottare gli atti amministrativi e le soluzioni organizzative maggiormente idonee a favorire la ricezione delle domande stesse, nonché a promuovere l'informazione e la più ampia partecipazione delle famiglie alle opportunità offerte.

Articolo 9 **Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione comunale effettua controlli, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98 e ss. mm. ed integrazioni, il Comune può richiedere ogni documentazione necessaria a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati (familiari, reddituali, patrimoniali), anche al fine di correggere eventuali errori materiali o di modesta entità.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, la documentazione necessaria potrà essere richiesta anche all'interessato, se da questi posseduta, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare l'agevolazione economica concessa e/o i contributi ottenuti, e provvedono immediatamente alla rideterminazione della tariffa di partecipazione alla spesa per la fruizione del servizio ed al recupero delle agevolazioni concesse, oltre alle eventuali spese e interessi di legge.

Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale comporterà l'attivazione della procedura di riscossione coattiva.